



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



La adeguata verifica della clientela

Giovanni Amendola

Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma





Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 17 (3) – Dlgs n. 231/2007

I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e **dimostrano alle autorità competenti e agli organismi di autoregolamentazione** che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, **quanto meno**, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1. la **natura giuridica**;

2. la **prevalente attività svolta**;

3. il **comportamento** tenuto al momento del compimento dell'operazione o del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

4. l'**area geografica di residenza o sede** del cliente o della controparte;



Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 17 (segue)

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

1. la **tipologia dell'operazione**, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2. le **modalità di svolgimento** dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3. l'**ammontare** dell'operazione;
4. la **frequenza** e il **volume** delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5. la **ragionevolezza** dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
6. l'**area geografica di destinazione** del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.



Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

CLIENTE



NATURA GIURIDICA

PREVALENTE
ATTIVITA' SVOLTA

COMPORAMENTO TENUTO AL
MOMENTO DELL'OPERAZIONE O
DEL CONFERIMENTO D'INCARICO

AREA GEOGRAFICA DI
RESIDENZA/SEDE DEL CLIENTE
O DELLA CONTROPARTE

OPERAZIONE



TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE
O DELLA PRESTAZIONE PROF.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

AMMONTARE

FREQUENZA E DURATA DELLA
PRESTAZIONE PROF.

RAGIONEVOLEZZA DELLA
PRESTAZIONE IN RAPPORTO
ALL'ATTIVITA' DEL CLIENTE

AREA GEOGRAFICA DI
DESTINAZIONE DEL PRODOTTO



Le procedure per l'adeguata verifica della clientela



Associare a ciascun cliente un determinato livello di rischio




La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio (sia inerente che specifico)

Rilevanza	Valore indicatore
non significativa	1
poco significativa	2
abbastanza significativa	3
molto significativa	4

- Le tipologie di prestazioni professionali che non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa sono a rischio inerente «non significativo». Ad esempio: incarico di curatore – si veda tabella 1 pag. 22 **delle Linee Guida**
- Altre prestazioni (si veda Tabella 2 pag. 24) variano come rischio inerente con giudizi di «poco significativo», «abbastanza significativo», «molto significativo».
- Esempi: **valutazione aziende** «poco significativo»/**tenuta contabilità** «abbastanza significativo»/**consulenze in operazioni di finanza straordinaria** «molto significativo»
- In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, si considera il rischio inerente più alto



L'adeguata verifica della clientela – Linee guida





La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio (sia inerente che specifico)

Le Linee Guida consentono al soggetto obbligato di riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo, in linea con il c.d. *risk based approach*, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico.

- Tale scheda (**AV1 – Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica**) sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte
- La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal soggetto obbligato: trattandosi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi
- Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore



La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio (sia inerente che specifico)

RISCHIO INERENTE: TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE – VALORE DA 1 A 4 - PONDERATO AL 30%

RISCHIO SPECIFICO COMPLESSIVO: SOMMA DEI VALORI DI RISCHIO SPECIFICO ASPETTI CLIENTE E DEL RISCHIO SPECIFICO ASPETTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DIVISO 10 - PONDERATO AL 70%



INCROCIO IN MATRICE E DETERMINAZIONE RISCHIO EFFETTIVO – Pag. 29 Linee Guida

Livello rischio effettivo	Adeguate verifica
non significativo	Semplificata
poco significativo	Semplificata
abbastanza significativo	Ordinaria
molto significativo	Rafforzata



Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 18 – Linee Guida

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) l'identificazione del **cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte certa affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'**esecutore** anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

b) l'identificazione del **titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario ed il controllo del cliente;



Le procedure per l'adeguata verifica della clientela

Art. 18 (segue)

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo **scopo** e sulla **natura** del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tale intendendosi, quelle relative all'istaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'eventuale esecutore, tra il cliente ed il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il **controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.



Adeguata verifica ordinaria - Esonero

In base all'art. 18, co. 4, fermi gli obblighi di identificazione e solo fino al momento del conferimento dell'incarico, i professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo limitatamente ai casi di

- **esame della posizione giuridica del loro cliente o**
- **dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi ad un' autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento,**
- **anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge,**
- **compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento.**



Adeguata verifica ordinaria

Art. 19

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in **presenza del medesimo cliente** ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un **documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente** ai sensi della normativa vigente, del quale viene **acquisita copia in formato cartaceo o elettronico**.

Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità (art. 22) tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempier agli obblighi di adeguata verifica (quindi anche le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo).

Modulo AV4 – dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22

L'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo **scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti.



Art. 19 (segue)

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche **senza la presenza fisica del cliente**, nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza [...] nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica [..];
- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza.



Adeguata verifica ordinaria – regole tecniche e linee guida

In caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze sui dati identificativi contenuti nei documenti ovvero sulle informazioni acquisite relative al cliente, al titolare effettivo e all' esecutore, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio potrebbe provvedere al riscontro della veridicità dei dati e delle informazioni stesse attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui D.Lgs. 64/201129 – SCIPAFI - (*MA MANCA CONVENZIONE...*).

La verifica dell' identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano:

- i data-base, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione
- i data-base riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell' ambito del sistema previsto dall' art. 64 del D.Lgs. 82/2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell' elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell' art. 9 del regolamento EU 910/2014
- gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate)
- I registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva
- le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*



Adeguata verifica ordinaria – regole tecniche e linee guida

Principio di proporzionalità

A seconda del livello di rischio associato deve essere valutata l'estensione delle verifiche

Semplificata: Minore approfondimento delle misure di ADV

Rafforzata: Intensificazione delle attività di riscontro

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.



Adeguata verifica ordinaria – regole tecniche e linee guida

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l'adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007 (utilizzo adeguata verifica già svolta).

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.



Adeguata verifica semplificata

Art. 23

Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano **misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza** degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, **i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:**

a) **indici di rischio relativi a tipologie di clienti** (società quotate, pubbliche amministrazioni, aree geografiche di residenza a basso rischio, etc...)


b) **indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione** (assicurazioni con limiti su premio annuo, alcune forme pensionistiche complementari, alcuni prodotti finanziari, etc.)

c) **Indici di rischio relativi ad aree geografiche**



Adeguata verifica semplificata

Le autorità di vigilanza del settore e gli organismi di autoregolamentazione possono individuare ulteriori fattori di rischio che possano integrare o modificare questo elenco



Stabiliscono quindi le misure (quanto e quando) di adeguata verifica semplificata da adottare in tali circostanze

L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo



Adeguata verifica semplificata – regole tecniche

In tema di adeguata verifica semplificata:

- i soggetti obbligati possono applicare le misure semplificate di adeguata verifica del cliente ogni qualvolta si è in presenza di un rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo basso;
- l'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in **concreto rilevato dal professionista** sulla base degli indici di cui all'art. 23, co. 1 e 2, del d.lgs. 231/2007;
- sono identificate nell'ambito degli indici **di basso rischio** relativi a tipologie di clienti:
 1. le società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono di assicurare una adeguata trasparenza sulla titolarità effettiva;
 2. le pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni od organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell'Unione europea;
 3. i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;
 4. i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- sono identificate nell'ambito degli indici **di basso rischio** relativi a tipologie di prodotti:
 1. amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
 2. assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
 3. consulenza contrattuale
 4. custodia e conservazione di beni e aziende
 5. valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti



Adeguata verifica semplificata – regole tecniche

Le misure semplificate consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante **mediante acquisizione della dichiarazione resa** ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nell'identificazione del titolare effettivo **mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente** ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007;
- nel controllo costante, **con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, ad es. triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.**

Per i soggetti residenti in aree geografiche a basso rischio di riciclaggio devono comunque essere acquisite le informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007.

Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora il professionista abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Adeguata verifica rafforzata

Art. 24

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo **applicano misure rafforzate di adeguata verifica** della clientela.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

- a) **fattori di rischio relativi al cliente** (rapporti nati in circostanze anomale, clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio, strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari, elevato utilizzo di contante, assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta)
- b) **fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione** (anonimato, rapporti a distanza, interposizione nei pagamenti di soggetti terzi, etc.)
- c) **fattori di rischio geografici**



Adeguata verifica rafforzata

Art. 25

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

- ✓ **acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo,**
- ✓ **approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e**
- ✓ **intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.**



Adeguata verifica rafforzata

Art. 25

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una **persona politicamente esposta** e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

- a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
- b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.



Adeguata verifica rafforzata – regole tecniche

Il professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata, previa valutazione di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati nell'elenco di cui all'art. 24 del d.lgs. 231/2007.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti:

➤ **prestare particolare attenzione, attraverso opportuni riscontri documentali, all'identificazione dei titolari effettivi, all'eventuale uso di identità false, di società di comodo/fittizie, all'interposizione di soggetti terzi (anche se membri della famiglia), ai clienti occasionali**

➤ **adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva, ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio, per come definiti dall'art. 24, co. 2, lett. c)**



Adeguata verifica rafforzata – regole tecniche

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il comportamento del professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti suggerimenti (*segue*):

- verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento

- verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati, purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, ad indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo

- **consultare fonti aperte e social media**



Adeguata verifica rafforzata – regole tecniche

Con specifico riferimento agli strumenti di prevenzione del finanziamento del terrorismo, si rammenta che le “liste” di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE sono accessibili sul sito dell’UE al seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf>, previa registrazione.

Inoltre per quanto riguarda i soggetti e le entità designate, il sito web della UIF fornisce indicazioni a riguardo, prontamente consultabili all’indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/> che rimanda al sito europeo, oltre che a quello delle Nazioni Unite. ^[SEP] Per quanto riguarda le designazioni nazionali di cui all’art. 4-bis del d.lgs. n.109/07, il decreto di congelamento, eventualmente adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, è pubblicato su apposita sezione del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze.



Adeguata verifica rafforzata – regole tecniche

Casi in cui è obbligatoria l'adozione di misure di adeguata verifica rafforzata

Il co. 5 dell'art. 24 individua i seguenti casi in cui l'adozione delle misure rafforzate è obbligatoria:

- clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo (caso non attinente all'operatività dei professionisti)
- rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi **che siano persone politicamente esposte** (incluse le ex PPE, ossia coloro che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di un anno, se si evidenzia un elevato rischio di riciclaggio/FDT)



Adeguata verifica rafforzata – regole tecniche

Sotto il profilo operativo l'adeguata verifica in modalità rafforzata può essere effettuata mediante l'adozione, da parte del professionista, di una o più delle seguenti ulteriori misure, anche in tempi diversi:

- acquisizione di **almeno due documenti di riconoscimento** del cliente in corso di validità;
- verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un **dispositivo di firma digitale** del cliente;
- richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un **rapporto bancario** e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- **consultazione di banche dati liberamente accessibili**;
- verifica della **provenienza dei fondi** utilizzati per il compimento dell'operazione;
- **maggiore frequenza** del controllo costante.



Controllo continuativo regole tecniche e linee guida

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi ⁴⁰
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi



FASCICOLO CLIENTE

1. fotocopia documento di riconoscimento (o riferimenti) valido alla data dell'identificazione
2. fotocopia codice fiscale;
3. fotocopia partita iva;
4. visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
5. verbale CDA di nomina;
6. documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
7. eventuale attestazione ex art. 26 (adeguata verifica svolta da terzi);
8. copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico, è consigliabile l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale);
9. dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione, sullo scopo e sulla natura dell'attività e sui mezzi economici utilizzati;



FASCICOLO CLIENTE

10. eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
11. scheda di valutazione del rischio;
12. scheda per l'adeguata verifica della clientela contenente i dati identificativi e le dichiarazioni del cliente;
13. valutazione del rischio;
14. scheda per il controllo periodico;
15. documenti relativi alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione;
16. ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Latina



Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 - 00197 Roma
info@nautilusassociated.it